



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI AVENTE AD OGGETTO:

**ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI REFLUI URBANI,
RELATIVAMENTE ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E ALLA
SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE, OTTIMIZZAZIONE DEI
SISTEMI DI SOLLEVAMENTO LUNGO IL LITORALE DELLA CITTÀ DI VILLA S.
GIOVANNI E LA SUCCESSIVA GESTIONE DELL'INTERO SISTEMA FOGNARIO
AFFERENTE AL DEPURATORE COMPRESSE LE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO
ED ESCLUSE LE CONDOTTE A GRAVITA'.**

Procedura aperta a gara unica

Articolo 153, commi 1-14, D.Lgs. n.163/2006 e s.m. e i.

*sostituito dall'art.1, comma 1, lettera ee), D.Lgs. n.152 del 11/09/2008 e successivamente
sostituito dalla Legge di conversione del D.L. 1/2012, Legge 24/03/2012, n.27.*

NORME PER LA CONCESSIONE

ADEGUAMENTO DEPURATORE, OTTIMIZZAZIONE SOLL. E GESTIONE – NORME PER LA CONCESSIONE

INDICE

1. Contenuto generale della concessione e dell'offerta	3
2. Soggetti ammessi alla gara	4
3. Condizioni di partecipazione.....	4
4. Prescrizioni contrattuali e informazioni complementari.....	5
5. Cauzioni e garanzie richieste	6
6. Pagamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	8
7. Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa	9
8. Criterio di aggiudicazione	12
9. Documentazione tecnico-economica richiesta	12
10. Procedura di scelta del "promotore"	15
11. Individuazione del promotore.	20
12. Tempi d'attuazione e penali	22
13. Obblighi a carico dell'appaltatore.....	23
14. Responsabilità per furti e danni vandalici.....	24

1. Contenuto generale della concessione e dell'offerta

Le presenti norme si riferiscono alla gara da indire, ai sensi dell'articolo 153¹, commi 1-14, del Codice dei contratti pubblici (*D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163² e successive modifiche ed integrazioni - d'ora in poi D.Lgs. n. 163/2006*), con procedura aperta per l'affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell'intervento di **“Adeguamento dell'impianto di trattamento dei reflui urbani, relativamente all'autorizzazione allo scarico e alla sicurezza dell'Impianto di Depurazione, ottimizzazione dei sistemi di sollevamento lungo il litorale della città di Villa S. Giovanni e la successiva gestione dell'intero sistema fognario afferente al depuratore comprese le stazioni di sollevamento ed escluse le condotte a gravità”**, come meglio specificato, nello studio di fattibilità e negli altri allegati posti a base di gara. L'importo complessivo dell'investimento, risultante dallo **studio di fattibilità**, ammonta ad euro € **1.894.395,76** (unmilioneottocentonovantaquattromilatrecentonovantacinque/76).

L'intervento appartiene alle seguenti categorie e classifiche generali e specializzate di lavori:

-Categoria prevalente OS22 importo € 990.000 con classifica III

-Categoria OG6 importo € 350.000 con classifica II

In base agli studi economici e finanziari svolti in sede di redazione dello **studio di fattibilità** la concessione prevede:

1) la realizzazione dell'intervento con risorse in parte a carico del concedente per **€1.368.000,00 (unmilionetrecentosessantottomila/00)** ed in parte a carico del concessionario aggiudicatario per **€ 526.395,73 (cinquecentoventiseimilatrecentonovantacinque/73)** IVA inclusa;

2) la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un canone annuo in conto gestione nella **misura massima di € 695.294,67 (seicentonovantacinquemiladuecentonovantaquattro/67)** che sarà erogato in rate semestrali posticipate.

L'effettivo importo del canone si determinerà a procedura di gara espletata. **Si precisa che nella convenzione verrà prevista la possibilità che gli impianti, e così la relativa gestione possano essere anticipatamente riscattati dal Concedente, trascorso il primo anno di gestione. In tal**

¹ *Art. sostituito dall'art.1, comma 1, lettera ee), D.Lgs. n.152 del 11/09/2008 e successivamente sostituito dalla Legge di conversione del D.L. 1/2012, Legge 24/03/2012, n.27.*

² *Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.n.70/11“Decreto Sviluppo”; D.L.n.201/2011 “Decreto Crescita”; L. n.180/2011 “Statuto delle Imprese”; L.n.183/2011 “Legge di Stabilità 2012”; D.L.n.5/2012 “Decreto Semplificazioni*

caso verrà riconosciuto esclusivamente l'investimento residuo non ancora ammortizzato, in aggiunta ai costi di gestione maturati;

3) un livello iniziale della tariffa da praticare all'Ente appaltante nella misura non superiore ad **€/mc 0,4141** (diconsi euro al metro cubo zero/4141). L'effettiva tariffa scaturirà dalla gara di assegnazione del servizio;

4) una durata della concessione per **15 (quindici)** anni oltre un tempo di nove mesi per le fasi progettuali ed un tempo per l'esecuzione dei lavori non superiore ad anni **1 (uno)**.

2. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da:

a) imprese con **idoneità individuale** di cui alle lettere *a)* (**imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative**), *b)* (**consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane**), e *c)* (**consorzi stabili**), dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006;

b) imprese con **idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere *d)* (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), *e)* (**consorzi ordinari di concorrenti**) ed *f)* (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006 oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006;

c) operatori economici stabiliti in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti **norme per la concessione**.

Ai predetti **soggetti si applicano** le disposizioni di cui all'**articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006**, nonché quelle dell'art. 92 D.P.R. 05 Ottobre 2010, n.207 (*ex art. 95 del D.P.R. n. 554/1999*).

3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

a) le cause di esclusione di cui all'articolo 38, lettere *a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter)* ed *m-quater)* del D.Lgs. n. 163/2006. I casi di esclusione previsti dal richiamato articolo 38, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;

b) eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara, individuate dalla commissione giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e *par condicio* fra i concorrenti; in particolare, qualora partecipino alla gara un consorzio cooperativo, artigiano o stabile di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006 il collegamento sostanziale si ritiene verificarsi, nel caso sussistano incroci fra i legali rappresentanti dei consorziati e gli organi di direzione amministrativa e tecnica del consorzio;

c) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, dal consorzio di cui all'articolo 34, *lettera b)* (**consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane**) del D.Lgs. n. **163/2006**, partecipante alla gara;

d) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, dal consorzio di cui all'articolo 34, *lettera c)* (**consorzio stabile**) del D.Lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara.

4. Prescrizioni contrattuali e informazioni complementari

Si specifica:

a) che la durata della concessione decorre dalla data di avvio della gestione ordinaria coincidente con la fine dei lavori ed il conseguente *verbale di verifica tecnico-funzionale del sistema depurativo*;

b) che l'intervento realizzato al termine della concessione dovrà essere consegnato in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità della Amministrazione Aggiudicatrice senza alcun onere per la stessa;

c) che il concessionario aggiudicatario ha **l'obbligo** di affidare a terzi appalti di lavori corrispondenti ad una percentuale **non inferiore al 30%** del valore globale dei lavori oggetto della concessione, fatta salva la facoltà dello stesso di aumentare tale percentuale;

d) che il concessionario aggiudicatario ha la facoltà dopo l'aggiudicazione definitiva di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. n. 163/2006 con un capitale minimo di euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00).

Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizioni:

e) costituisce condizione di partecipazione alla gara la dichiarazione di avvenuto sopralluogo da parte del concorrente;

f) la nomina del promotore avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

5. Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

a) Cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006

La cauzione deve essere pari al due per cento (2%) del valore dell'investimento (pari ad euro € 1.894.395,76), come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara, e deve essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Amministrazione Aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve avere validità per almeno **centottanta giorni** dal termine previsto nel bando per la scadenza dell'offerta. L'offerta deve essere corredata, altresì, dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice, la garanzia per ulteriori **novanta giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 113 (Cauzione Definitiva) del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.

b) Cauzione di cui all'articolo 153, comma 13 primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006.

L'offerta deve essere corredata da una cauzione, in misura pari al 2,5 per cento (2,5%) del valore dell'investimento ammontante ad € 1.894.395,74 come desumibile dallo studio di fattibilità posti a base di gara.

Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti successivamente alla stipula del contratto di concessione.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare:

c) Cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006

La cauzione definitiva, deve essere in misura pari al dieci per cento (10%) dell'importo dell'investimento dei lavori così come risulta nel punto 1 delle **presenti norme**, e dovrà essere prestata contestualmente alla firma del contratto di concessione. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.

d) Polizze assicurative articolo 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006

Il concessionario è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Tali polizze dovranno essere prestate dal concessionario per una somma assicurata:

- per i danni di esecuzione: **€ 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00)**;
- per la responsabilità civile verso terzi: **€ 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00)**.

Ad ultimazione dei lavori il concessionario dovrà prestare:

e) Polizza assicurativa art.126 D.P.R.207/2010 (ex articolo 104 del D.P.R. n. 554/1999)

Il concessionario è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi con massimale pari a **2.000.000 di Euro**. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

f) Cauzione articolo 153, comma 13 ultimo periodo, del D.Lss. n. 163 del 2006

Tale cauzione, da prestarsi nella misura del **dieci per cento (10%)** del costo annuo operativo di esercizio, è dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Le garanzie e cauzioni saranno costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, ove previste ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le garanzie dovranno prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.**

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

La **cauzione provvisoria** verrà svincolata, ai sensi dell'articolo 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, per l'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre, per gli altri concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell'articolo 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

6. Pagamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per un importo pari a **€ 140,00**.

7. Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa

I concorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell'articolo 95 D.P.R. n.207/2010 (ex art. 98 del D.P.R., n. 554/1999), dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento come innanzi individuato;
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento (5%) del totale dei ricavi presunti relativi al quindicennio di gestione come desumibile dal piano economico finanziario;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento (2%) del totale dei ricavi presunti relativi al quindicennio di gestione come desumibile dal piano economico finanziario.

Per *servizi affini* si intende: la costruzione, la gestione di impianti di potabilizzazione delle acque, di impianti di depurazione di acque reflue, di acquedotti e fognature, di condotte di distribuzione e/o adduzione fluidi, di impianti di sollevamento fluidi, la gestione di Sistemi Idrici Integrati.

In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella misura pari al doppio.

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), e d).

Per le associazioni temporanee di imprese e i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge 109/94 di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalla mandataria (rectius: dalle mandanti) o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti richiesti, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati (art. 92, comma 5, D.P.R. n.207/2010).

I **concorrenti**, qualora intendano eseguire i lavori costituenti l'intervento con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso di **attestazione di qualificazione**, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. n. 207/2010, a quelle indicate al **punto 1** delle presenti **norme per la concessione**. Qualora l'offerta presentata dal concorrente comprende un **progetto preliminare** i cui lavori appartengono, secondo quanto indicato e documentato nel progetto stesso, a categorie e classifiche diverse da quelle indicate al punto 1 delle presenti **norme l'attestazione di qualificazione** deve documentare il possesso di tali categorie e classifiche.

In attuazione del disposto dell'articolo 49 del D.Lgs . n. 163/2006, il **concorrente** singolo (*lettere a), b), c) dell'articolo 34, del D.Lgs. n. 163/2006*) o partecipante a raggruppamenti o consorzi (*lettere d), e) ed f) dell'articolo 34 del D.Lgs n. 163/2006*) – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente:

a) **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, **attestante** che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la **dichiarazione** deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;

b) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria **attestante** il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

c) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima **si obbliga** verso il concorrente e verso la Amministrazione Aggiudicatrice a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che **attesta** che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, del D.Lgs. n. 163/2006, ed **elenca** – al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara – le imprese (*denominazione, ragione sociale e sede*) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, l'impresa ausiliaria si trova in situazione di controllo o come controllante o come controllata (*nel caso tali situazioni non sussistono la dichiarazione dovrà attestare espressamente tale insussistenza; la mancanza di tale elenco o espressa dichiarazione negativa comporta l'esclusione dalla gara*);

e) **copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria **si obbliga** nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, **dichiarazione sostitutiva attestante** il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 (*obblighi previsti dalla normativa antimafia*).

Il **concorrente** può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per la categoria di qualificazione;

Il **concorrente e l'impresa ausiliaria** sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'**attestazione di qualificazione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

8. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa** determinata da una commissione giudicatrice -nominata dalla Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. n.163/2006 – sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi appresso indicati applicando, secondo le specificazioni contenute nelle presenti norme per la concessione, il **metodo aggregativo compensatore**.

9. Documentazione tecnico-economica richiesta

Le modalità di presentazione del plico contenente l'offerta e le documentazioni necessarie e richieste per la partecipazione alla gara, la scadenza, l'indirizzo e quant'altro necessario saranno puntualmente indicati con il bando di gara.

Il concorrente, in sede di presentazione **dell'offerta tecnico-organizzativa** dovrà produrre, a pena di esclusione della gara, i seguenti documenti:

1) progetto preliminare delle opere di adeguamento e completamento già previste nello studio di fattibilità ed eventuali ulteriori opere migliorative complementari e/o di bonifica ambientale, composto:

- a) dagli **elaborati grafici e descrittivi** indicati nella Sezione I dell'allegato tecnico XXI al D.Lgs. n. 163/2006;
- b) dal **computo metrico estimativo** redatto applicando alle quantità delle diverse lavorazioni previste nel **progetto preliminare** i prezzi unitari di cui alla successiva lettera c);
- c) dall'**elenco dei prezzi unitari**, che possono essere sia quelli dedotti dai vigenti prezzari della Regione Calabria, sia quelli determinati con apposite analisi, previsto dall'articolo 32 D.P.R. n.207/2010 (ex 34 del D.P.R. n. 554/1999);

d) da un **capitolato prestazionale** che contenga, oltre a quanto previsto dall'articolo 7 dell'allegato XXI del D.Lgs. n. 163/2006, tutto quanto non sia pienamente deducibile dagli elaborati grafici;

2) relazione illustrativa degli studi che saranno condotti e delle modalità che saranno seguite per la redazione dei successivi livelli di progettazione nonché dei contenuti funzionali, tecnici e innovativi di tali progetti; la relazione dovrà essere sottoscritta dai tecnici (*ingegneri, architetti, geometri e periti industriali*) che faranno parte della struttura di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento; la relazione dovrà essere di **non più di trenta pagine**;

3) bozza di convenzione della concessione e relativi allegati (es.: *specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; cronoprogramma; capitolato di gestione, ecc.*) contenente, inoltre, quanto previsto nel relativo paragrafo delle **presenti norme per la concessione** (*prescrizioni contrattuali e informazioni complementari* lettere a, b, c, d), nel relativo paragrafo dello studio di fattibilità (*Elementi essenziali da prevedere nello schema di convenzione*), la previsione della cauzione di cui all'articolo 153, comma 13, terzo periodo del D.Lgs. 163/2006, nonché quanto previsto dall'articolo 115 D.P.R. n.207/2010 (ex art.86 del D.P.R. n. 554/99), ed ancora:

- a) le modalità e i tempi di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi;
- b) la specificazione delle modalità di esecuzione dei lavori;
- c) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in fase di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi;
- d) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in fase di esecuzione dei lavori;
- e) la specificazione dei poteri di controllo dell'Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in materia di sicurezza;
- f) la specificazione delle caratteristiche dei servizi da prestare e della loro gestione;
- g) le modalità di revisione del Piano economico finanziario;
- h) gli elementi non quantitativi relativi ai presupposti ed alle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto che ne costituiscono parte integrante;
- i) la specificazione dei poteri di controllo dell'Amministrazione Aggiudicatrice durante la fase di gestione dell'intervento;

j) quadro sinottico di tutti i rischi, di qualsiasi natura, suscettibili di verificarsi nel corso dell'intervento complessivo (dalla stipula del contratto al termine della concessione), con l'indicazione del soggetto (Amministrazione Aggiudicatrice o concorrente) che dovrà farsi carico del singolo rischio, nel caso in cui esso si avveri.

A pena di esclusione dalla gara, la bozza di convenzione **non deve contenere riferimenti ad aspetti quantitativi** (es.: *prezzi, canoni, tariffe, tempi di esecuzione lavori*).

Ai sensi dell'art. 126 D.lgs n.152/2006 e dell'art. 18 della L.R. 10/1997, il progetto dovrà essere approvato dalla Provincia.

4) Eventuali proposte migliorative al sistema fognario e depurativo che possono riguardare: apparecchiature elettromeccaniche da installare con particolare riguardo al rendimento delle stesse e quindi ai relativi consumi energetici; soluzioni migliorative di integrazione ambientale dell'intervento con particolare riferimento alle sistemazioni a verde ed al tipo di finitura dei paramenti a vista delle opere in calcestruzzo; modifiche inerenti il processo di disidratazione dei fanghi al fine di ridurre la produzione degli stessi e/o contenere i consumi energetici; modifiche di ottimizzazione al comparto della disinfezione dell'effluente; installazione di moduli per la produzione di energia elettrica con fonti alternative per alimentare particolari sezioni dell'intervento (illuminazione strada di accesso ed impianto, uffici, etc.).

Il concorrente a tal fine dovrà produrre elaborati grafici e tecnico-descrittivi quali relazione illustrativa (massimo n.25 pagine), particolari costruttivi, specifiche tecniche, computo metrico estimativo ed elenco prezzi unitari. I suddetti elaborati dovranno essere sottoscritti dai tecnici (ingegneri, architetti, geometri e periti industriali) che faranno parte della struttura di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento. Si potranno prendere a riferimento anche le proposte aggiuntive di cui alla pagina al fine di migliorare ed ottimizzare il sistema depurativo.

5) Frequenza di aggiornamento della tariffa proposta.

Il concorrente, in sede di presentazione **dell'offerta economica** dovrà produrre, a pena di esclusione della gara, i seguenti documenti.

1) **piano economico-finanziario** della concessione che documenti i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell'investimento e contenga il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere comprensivi, tra l'altro, delle voci di cui al punto 1 ("*Contenuto generale della concessione e dell'offerta*"), oltretutto dei costi di gestione e dei singoli servizi; dal piano si dovranno ricavare fra l'altro:

a) il **livello iniziale della tariffa** da praticare all'Ente appaltante che deve essere pari o inferiore ad

€ 0,4141 (diconsi euro zero/4141);

- b) il **livello delle qualità di gestione** del servizio e delle relative modalità;
- c) le **modalità di aggiornamento** delle tariffe;
- d) una durata della concessione per **15 (quindici) anni, oltre** il tempo per l'ottenimento dei pareri ed autorizzazioni sul preliminare , la **progettazioni** definitiva (prevista in mesi tre) e la progettazioni esecutiva (prevista in mesi tre) il tutto in **nove mesi, l'esecuzione dei lavori** delle opere di completamento ed adeguamento, offerti dal concessionario con il progetto preliminare, e dei lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione , posto in gara, complessivamente ad **anni 1 (uno)**;
- e) il valore residuo annuale dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali;
- f) che l'eventuale valore residuo non ammortizzato al termine della concessione non andrà corrisposto al concorrente.

Il piano **economico-finanziario**, deve indicare tra l'altro, l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno, di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

Ai sensi dell'articolo 143, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, così come modificato dalla Legge 24/03/2012 n.27, l'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo dell'investimento al netto dei previsti ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

10. Procedura di scelta del "promotore"

La prima seduta pubblica della commissione giudicatrice avrà luogo presso la sede della S.U.A.P. (Stazione Unica Appaltante Provinciale) via Cimino n.1 – 89127 Reggio Calabria, il giorno ed all'ora che saranno comunicati tramite fax inviato al numero indicato sulla busta, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

La determinazione dell'*offerta economicamente più vantaggiosa*, e tramite di essa la scelta del "*promotore*", verrà effettuata impiegando il metodo indicato al punto 8 delle presenti norme per la concessione, i criteri e i sottocriteri di valutazione tecnico-economica delle offerte e relativi pesi e sottopesi indicati nella seguente tabella nonché la procedura nel prosieguo descritta.

Elementi di valutazione di natura qualitativa:				
1	Coerenza del progetto e valore tecnico			38
	1.1	Coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità	8	
	1.2	Livello di completezza e precisione del progetto preliminare	10	
	1.3	Opere migliorative di completamento e controllo del sistema depurativo e/o modifiche proposte al progetto dell'impianto di depurazione	10	
	1.4	Ulteriori opere di bonifica e ottimizzazione	10	
2	Tempistica progettazione			11
	2.1	Riduzione dei tempi di consegna della progettazione definitiva	6	
	2.2	Riduzione dei tempi di consegna della progettazione esecutiva	5	
3	Modalità di gestione			8
	3.1	Valutazione riduzione sulla tariffazione su quella iniziale	3	
	3.2	Valutazione qualità degli scarichi prodotti e quantità fanghi	5	
4	Frequenza aggiornamento della tariffa			5
	4.1	-ogni cinque anni o più: 5 punti		
	4.2	-ogni quattro anni: 4 punti		
	4.3	-ogni tre anni: 3 punti		
	4.4	-ogni due anni: 2 punti		
	4.5	-ogni anno: 1 punto		
Elementi di valutazione di natura quantitativa:				
5	5.1	Tempo di esecuzione dei lavori		13
	5.2	La tariffa offerta		25
Punteggio complessivo massimo				100

La **commissione giudicatrice** valuterà, previa verifica dei criteri di ammissibilità del concorrente e completezza documentale richiesta, le offerte secondo il **metodo aggregativo compensatore** di cui all'allegato G del DPR n°207/2010.

I coefficienti $V(a)$ i saranno così determinati:

- a. per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura **qualitativa** attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

inesistente:	0,0
insufficiente:	0,2
mediocre:	0,4
sufficiente:	0,6
discreto:	0,7
buono:	0,8
ottimo:	0,9

eccellente: 1,0;

TEMPO DI CONSEGNA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA: saranno assegnati 0,5 punti per ogni sei giorni di riduzione del tempo di progettazione rispetto ai massimi novanta giorni previsti.

TEMPO DI CONSEGNA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA: saranno assegnati 1,25 punti per ogni quindici giorni di riduzione del tempo di progettazione rispetto ai massimi novanta giorni previsti.

b. per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura **quantitativa**, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali diversi per gli elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di valutazione qualitativi. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi, si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico.

11. Individuazione del promotore.

La concessione verrà aggiudicata provvisoriamente al concorrente risultato primo della graduatoria determinata dalla commissione giudicatrice che lo nominerà **promotore**.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 153, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione Aggiudicatrice pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal "**promotore**".

Qualora, ai fini dell'approvazione, non debbano essere apportate modifiche e/o integrazioni al progetto preliminare, l'Amministrazione Aggiudicatrice aggiudica definitivamente previa effettuazione delle prescritte verifiche del possesso dei requisiti, la concessione al "**promotore**".

Qualora, ai fini dell'approvazione, debbano essere apportate modifiche e/o integrazioni al progetto preliminare, l'Amministrazione Aggiudicatrice richiede al "**promotore**" di apportare dette modifiche al progetto da esso presentato, fissando, altresì, il tempo di risposta alla richiesta ed il tempo per la redazione delle modifiche stesse.

Qualora il "**promotore**" accetti di apportare le modifiche richieste, l'Amministrazione Aggiudicatrice, al ricevimento del progetto modificato, previa verifica delle modifiche richieste, all'esito delle verifiche del possesso dei requisiti generali procede ad aggiudicare, definitivamente la concessione al "**promotore**" ed alla stipula del contratto.

Qualora il "**promotore**" non accetti di apportare le richieste modifiche al progetto preliminare, l'Amministrazione Aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 153, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, ha facoltà di chiedere, progressivamente, ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

La predisposizione delle modifiche progettuali e lo svolgimento dei conseguenti adempimenti, in quanto onere del promotore (o del concorrente successivo in graduatoria), **non comporta alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute ed indicate nel piano economico-finanziario per la predisposizione delle offerte.**

Qualora, a seguito delle modifiche, si verifichi un aumento dei costi di realizzazione dell'intervento, si procederà, **d'intesa fra Amministrazione Aggiudicatrice e concessionario**, all'adeguamento del piano economico finanziario e dei connessi elementi, costituenti la struttura economica e gestionale della concessione (*durata della concessione, tariffe da applicare, risorse pubbliche, ecc...*).

Il calcolo dell'aumento dei costi di realizzazione dell'intervento, a seguito delle modifiche richieste, sarà effettuato, applicando i prezzi unitari previsti nel progetto preliminare presentato e, per quelli mancanti, prioritariamente quelli del prezzario vigente a disposizione dell'Amministrazione Aggiudicatrice (*prezzario regionale*), e per quelli non previsti neanche nel prezzario dell'Amministrazione Aggiudicatrice determinandoli con apposite analisi redatte secondo quanto previsto dall'articolo 32 del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora, a seguito delle modifiche, si verifichi un aumento dei costi di realizzazione dell'intervento, ai fini della stipula del contratto di concessione, è necessario che il soggetto aggiudicatario, qualora abbia previsto di realizzare l'intervento con la propria organizzazione di impresa, abbia ancora idonei requisiti di qualificazione. In caso contrario, l'aggiudicatario potrà integrare, entro il termine stabilito dall'amministrazione stessa, la propria compagine con altri soggetti che apportino requisiti sufficienti; la stipula del contratto è, comunque, subordinata alla positiva verifica, da parte dell'amministrazione, dei requisiti generali e speciali dei soggetti integrati.

Qualora risultasse aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento da parte dell'aggiudicatario dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo dell'articolo 153 del D.Lgs. n. 163/2006 sostenute per la predisposizione dell'offerta ed indicate nel Piano economico finanziario.

Qualora nessuno dei concorrenti accetti le modifiche progettuali richieste dall'amministrazione, quest'ultima si riserva la possibilità di acquisire il progetto preliminare selezionato, pagando 1,00% (uno per cento) dell'importo complessivo dell'intervento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. L'importo da corrispondere al promotore non può superare in percentuale l'importo del 2,5 per cento del valore dell'investimento come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara e come indicato nel punto 1 delle presenti norme per la concessione.

12.1 Tempi di progettazione e penali.

Oltre la progettazione preliminare , che dovrà accompagnare gli atti di gara, sarà cura dell'aggiudicatario, munirsi dell' approvazione del progetto da parte della Provincia ai sensi dell'art. 126 D.lgs n.152/2006 e dell'art. 18 della L.R. 10/1997, nonché da tutti gli altri soggetti titolati ad esprimere pareri o nulla osta . Solo successivamente ed entro e non oltre mesi tre si dovrà procedere alla consegna del progetto definitivo ed entro i successivi mesi tre si dovrà procedere alla consegna del progetto esecutivo.

Per il mancato ottenimento dei pareri sul preliminare per cause addebitabili all'impresa, sarà applicata a quest'ultima una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.

Per ogni giorno di ritardo sulla consegna del progetto definitivo e sul progetto esecutivo sarà applicata a quest'ultima una penale di € 80,00 (euro ottanta/00) per ogni giorno di ritardo.

12.2 Consegna Del Servizio-Penali

La consegna del servizio all'Appaltatore avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 302, 303,e 304 del Regolamento approvato con D.P.R del 05.10.2010, n° 207 ed in osservanza a quanto disposto dall'art. 2 del presente capitolato.

Per ritardo inizio del servizio, per cause da imputarsi all'impresa, sarà applicata una penale di € 103,00 (euro centotre/00) per ogni giorno di ritardo.

12.3 Penale Per Cattivo Funzionamento

Per il mancato o cattivo funzionamento degli impianti per cause addebitabili all'impresa, sarà applicata a quest'ultima una penale di € 260,00 (euro duecentosessanta/00) per ogni giorno di fermo dell'impianto.

La trasgressione alla prescrizioni del presente capitolato, la mancata o ritardata osservanza degli ordini dell'Amministrazione appaltante, la lentezza nell'esecuzione dei lavori, la deficienza di

organizzazione, il danneggiamento di manufatti o apparecchiature elettroniche, saranno passibili di penale variabile da un minimo di € 51,00 (euro cinquantuno/00) ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille/00) . La constatazione della trasgressione dovrà risultare dal processo verbale di contravvenzione fatto dall'amministrazione appaltante o dalla relazione del servizio sulle risultanze degli atti d'ufficio.

L'importo della penale sarà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa a qualsiasi titolo o dalla cauzione.

Quando tutte queste garanzie fossero insufficienti, l'Amministrazione avrà diritto di rivalersi nei modi di legge.

L'applicazione della penale non toglie alla Amministrazione la facoltà di ricorrere a provvedimenti più rigorosi quali: sospensione dei pagamenti in acconto, la esecuzione d'ufficio e la rescissione del contratto per colpa dell'impresa e il diritto di chiedere il risarcimento danni.

13. Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

13.1 Presenza nell'impianto

Mano d'opera stabile (clausola sociale)

Data la complessità dell'impianto e per un ottimale funzionamento dello stesso è prescritto l'impiego di due operai inquadrati nel settore igiene ambientale secondo la tabella del Decreto 06 luglio 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti Servizi di igiene ambientale, smaltimenti rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque.

Detto personale con le idonee qualifiche dovrà, in esecuzione di quanto stabilito dal Cons. di Stato, V, 15 Giugno 2009, n°3900 e dal parere dell'Avcp n° 44 del 25/febb/2010, essere prioritariamente reperito tra gli operatori della precedente gestione o in alternativa reperito nel territorio di pertinenza dell'impianto, a garanzia dell'attuale livello di occupazione del territorio.

Il personale di cui sopra dovrà essere in possesso della qualifica di operatore addetto alla conduzione e manutenzione di impianti di depurazione di 3° e 4° livello e con provata capacità da dimostrare con attestato di lavoro per almeno di tre anni nel settore da assumersi in loco a garanzia del livello occupazionale del paese.

In ossequio al Contratto Nazionale del Lavoro del settore , ed a eventuale richiesta degli interessati , l'Impresa dovrà assumere operai di cui sopra rilevandoli tra quelli cessati sullo stesso impianto.

L'ispettorato provinciale del lavoro e l'Ufficio Provinciale del Lavoro della Massima Occupazione di Palermo, nonché l'Azienda U.S.L. di Palermo sono le autorità preposte per l'ottenimento di informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione

dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto.

Interventi di mano d'opera specializzata e visite di controllo

Operaio specializzato 5° livello: minimo n°2 visite al mese.

Direttore Tecnico di Processo: minimo n° 1 visita al mese.

14 Responsabilità per furti e danni vandalici

L'impresa appaltatrice dovrà denunciare tempestivamente alla E.A. ed alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti per territorio, eventuali furti o danni per atti vandalici che si potessero verificare nell'impianto; l'I.A. pur se non responsabile di tali furti o danni, è obbligata a provvedere immediatamente al ripristino, dandone debito avviso all'E.A. nel caso in cui questi danni abbiano come conseguenza la fermata o deficienza di funzionamento dell'impianto.

L'I.A. invierà il consuntivo di spesa vistato dal Direttore Tecnico all'E.A. per la fornitura dei materiali o dei noleggi ai prezzi di mercato comprese le prestazioni di mano d'opera.

Sull'ammontare degli interventi verrà applicata una maggiorazione del 23% per spese generali e beneficio dell'impresa, salvo poi applicare il ribasso d'asta.

N.B. : Ai fini della presentazione dell'offerta di gara, si precisa che, in caso di discordanza tra le presenti "norme per la concessione" ed il "bando-disciplinare" vale quanto riportato su quest'ultimo documento.

Villa San Giovanni lì

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Francesco Morabito)